



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

DETERMINAZIONE IMPORTI DI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE DI SERVIZIO

(autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi strutturali, autorizzazioni all'utilizzo delle applicazioni generiche, autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture ferroviarie, autorizzazioni di messa in servizio delle locomotive da manovra, certificati di idoneità all'esercizio per le reti funzionalmente isolate, autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli destinati alle reti funzionalmente isolate, autorizzazioni finalizzate a garantire la circolazione in sicurezza dei veicoli storici e riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori incaricati della formazione e degli esami del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Visto la DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, con particolare riguardo agli articoli 18, 19 20, 21 e 24;

Visto la DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie con particolare riguardo agli articoli 10 e 11;

Visto il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie" e, in particolare, l'articolo 15 comma 2 lett. a), in base al quale "Al funzionamento dell'ANSFISA si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse: a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento(...)", nonché l'articolo 16, "Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA";

Visto il D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 57: Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione). (GU Serie Generale n. 147 del 25-06-2019);

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia

nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

Visto il Decreto 28 gennaio 2020, n. 24 recante lo "Statuto dell'Agencia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA", registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

Visto il Decreto 13 febbraio 2020, n. 25 recante "Regolamento di amministrazione dell'Agencia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA", registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

Visto il Decreto 20 novembre 2020, n. 520, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, la piena operatività di ANSFISA a decorrere dalla data di registrazione del D.P.C.M. del 5 novembre 2020, con cui è stato istituito il Comitato Direttivo di ANSFISA, registrazione avvenuta in data 30 novembre 2020, come attestato dalla Nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 47374 del 3 dicembre 2012;

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo 33/2013, riguardante la pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici;

Vista la DECISIONE 2011/765/UE del 22 NOVEMBRE 2011 relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il D.Lgs 30 dicembre 2010, n. 247: Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

Visto il Decreto dell'Agencia per la sicurezza delle ferrovie n. 14/2009 del 10/12/2009: Emanazione delle "Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza" e conseguenti modifiche alle norme vigenti;

Visto il Decreto dell'Agencia per la sicurezza delle ferrovie n. 5/2011 del 31/03/2011: Determinazione degli importi dei proventi dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla autorizzazione alla messa in servizio dei rotabili di cui all'art. 6 del DLvo n. 162/2007;

Visto il Decreto dell'Agencia per la sicurezza delle ferrovie n. 2/2012 dell'11/07/2012: Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi ad un tipo autorizzato o riconosciuto;

Visto il Decreto dell'Agencia per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2015 del 29/01/2015: Riordino normativo, standard tecnico, sottosistema materiale rotabile. Locomotive da manovra il cui impiego è limitato nell'ambito delle località di servizio del Sistema Ferroviario Italiano;

Vista la nota dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie prot. n. 5501/2015 del 07/07/2015 relativa alla circolazione dei veicoli storici;

Visto il Decreto direttoriale dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie prot. n. 9102 del 15/06/2020 per la determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento al rilascio dei certificati di sicurezza unici di cui all'art. 9 del Dlgs 50/2019 e dell'autorizzazione di immissione sul mercato dei veicoli e dell'autorizzazione dei tipi di veicoli di cui all'art. 21 e art. 24 del Dlgs 57/2019;

Considerato di dover provvedere alla tariffazione delle attività di cui agli articoli 11, 16, 28 e 29 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

Vista e considerata la relazione del Gruppo di lavoro nominato con provvedimento prot. 8124 del 23.04.2021;

DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce l'ammontare degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio, dovuti per le istruttorie finalizzate al rilascio:
 - a. delle autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi strutturali (infrastruttura, energia e comando controllo e segnalamento) di cui, all'art. 16, comma 2, lett. d) e all'articolo 29, comma 1, del D.Lgs 50/2019;
 - b. delle autorizzazioni all'utilizzo delle applicazioni generiche di cui all'art.16 comma 2 lettera r) del D.Lgs 50/2019;
 - c. delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'art. 11 del D.Lgs 50/2019;
 - d. dei certificati di idoneità all'esercizio per le reti isolate di cui all'art. 28 del D.Lgs 50/2019;
 - e. delle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli destinati alle reti isolate di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2019;
 - f. delle autorizzazioni di messa in servizio delle locomotive da manovra di cui al decreto dell'Agenzia n. 1/2015 e all'articolo 16, comma 2, lett ff), del D.Lgs 50/2019;
 - g. delle autorizzazioni dei veicoli storici a seguito di modifiche apportate agli stessi per garantirne la circolazione in sicurezza (installazione di sottosistemi di bordo SSB e di protezione della marcia) di cui al capitolo 5 della circolare dell'Agenzia prot. n. 5501/2015 del 07/07/2015 e dell'articolo 16, comma 2, lett ff), del D.Lgs 50/2019;
 - h. nell'ambito delle attività di cui all'articolo 12 del D.Lgs 50/2019, degli attestati di riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori, di cui al Decreto dell'Agenzia 14/2009 del 10/12/2009, della Decisione 2011/765/UE del 22 novembre 2011 e del D.Lgs 30 dicembre 2010, n. 247, incaricati della formazione e degli esami al personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. Sono altresì indicati gli oneri da corrispondere ad ANSFISA per le procedure di impegno preliminare previste dalle linee guida dell'Agenzia, finalizzate alla verifica

della completezza della documentazione idonea al rilascio del certificato / autorizzazione di cui all'articolo 1 comma 1 lettere a), b), e) ed f).

Art. 2

Importi dovuti

1. I richiedenti che presentano richieste di certificato, autorizzazione o riconoscimento di cui all'articolo 1 del presente decreto sono tenuti al pagamento degli importi di cui alla colonna (c) dell'allegato 1, a seconda della tipologia di atto richiesto.

Art. 3

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi è effettuato dal richiedente e le attestazioni dell'avvenuto pagamento sono accluse al fascicolo delle prove documentali della richiesta. Il pagamento è da considerarsi come condizione necessaria, ma non sufficiente, all'assolvimento amministrativo per l'erogazione del provvedimento da parte dell'agenzia in tema di autorizzazioni e certificazioni. La presentazione di qualsiasi richiesta di autorizzazione o certificazione mancante della citata attestazione di avvenuto pagamento, o corredata di motivazioni e/o difforme congruità da quanto disposto dal presente decreto, è considerata quale mancanza di completezza del fascicolo.
2. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 è effettuato tramite il sistema di pagamento PagoPA. I soggetti residenti all'estero possono provvedere al pagamento degli importi dovuti mediante bonifico bancario anche internazionale sul conto corrente indicato dall'Agenzia.

Art. 4

Abrogazioni

1. Le tariffe stabilite con il presente decreto integrano e sostituiscono ogni altro diritto tariffario regolato da precedenti provvedimenti dell'Agenzia relativamente alle attività di cui all'allegato 1.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
De Bartolomeo



DOMENICO DE
BARTOLOMEO
28.09.2022
17:59:40
GMT+01:00

ALLEGATO 1

A) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI (INFRASTRUTTURA, ENERGIA E COMANDO CONTROLLO E SEGNALAMENTO) DI CUI ALL'ART. 16 comma 2 e ALL'ART. 29 comma 1 del DLGS 50/2019

Tipologia (a)	Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente (c)
Autorizzazione alla messa in servizio di nuovo sottosistema	AMIS 01	€ 25.000,00
Autorizzazione alla messa in servizio di sottosistema rinnovato / ristrutturato	AMIS 02	€ 34.500,00
Impegno preliminare ¹	AMIS 03	€ 10.500,00
Proroga ² dei termini di scadenza di autorizzazione temporanea di messa in servizio	AMIS 04	15% dell'importo previsto per l'autorizzazione

B) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI GENERICHE DI CUI ALL'ART.16 comma 2 punto r) DEL DLGS 50/2019

Tipologia (a)	Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente (c)
Autorizzazione all'utilizzo di applicazione generica per il segnalamento (con la prima relativa applicazione specifica) di terra o di bordo	AUAG 01	€ 9.000,00

¹ L'Impegno preliminare descritto al capitolo 9.1 delle "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche", è calcolato con un importo pari al 15% della tariffa di prima autorizzazione e viene successivamente eseguito il conguaglio al saldo della richiesta di Autorizzazione.

² Per "proroga" è da intendersi l'oggetto di un'istanza motivata volta a richiedere la mera posposizione dei termini di scadenza di un provvedimento emesso in forma temporanea, senza comportare la necessità di modificarlo per effetto di variazioni al sottosistema ulteriori rispetto a quelle necessarie al superamento delle condizioni o prescrizioni presenti nello stesso provvedimento temporaneo.

Impegno preliminare ³	AUAG 02	€ 5.000,00
Proroga dei termini di scadenza di autorizzazione temporanea all'utilizzo	AUAG 03	15% dell'importo previsto per l'autorizzazione

C) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 11 DEL DLGS 50/2019

Tipologia (a)	Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente (c)
Rilascio o rinnovo autorizzazione di sicurezza	AS 01	€ 35.500,00
Aggiornamento per i casi previsti dall'art. 11.3 del Dlgs 50/2016 (modifiche sostanziali ai sottosistemi infrastruttura, segnalamento od energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione)	AS 02	€ 6.000,00
Aggiornamento per altri motivi	AS 03	€ 2.500,00

D) RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 28 DEL DLGS 50/2019

Tipologia (a)	Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente (c)
Rilascio o rinnovo certificato di idoneità all'esercizio	CIE 01	€ 35.500,00
Aggiornamento per modifiche sostanziali (al sistema di gestione della sicurezza, ai sottosistemi ed ai veicoli impiegati sulla tratta ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione dell'infrastruttura e dei veicoli)	CIE 02	€ 6.000,00
Aggiornamento per altri motivi	CIE 03	€2.500,00

³ L'Impegno preliminare descritto al capitolo 10.1 delle "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche", è calcolato con un importo pari al 15% della tariffa di prima autorizzazione e viene successivamente eseguito il conguaglio al saldo della richiesta di Autorizzazione.

E) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO DEI VEICOLI DESTINATI ALLE RETI FUNZIONALMENTE ISOLATE DI CUI ALL'ART. 29 DEL DLGS 50/2019

Tipologia (a)		Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente (c)
Veicoli convenzionali	Prima autorizzazione	AMSI 01	€ 55.500,00
	Nuova autorizzazione	AMSI 02	€ 20.000,00
	Impegno preliminare ⁴	AMSI 03	€ 6.500,00
	Autorizzazione in conformità al tipo ⁵	AMSI 04	€ 555,00 per singolo veicolo
Altri veicoli	Prima autorizzazione	AMSI 05	€ 20.000,00
	Nuova autorizzazione	AMSI 06	€ 7.500,00
	Impegno preliminare ⁴	AMSI 07	€ 5.000,00
	Autorizzazione in conformità al tipo ⁵	AMSI 08	€ 200,00 per singolo veicolo
Locomotive da manovra	Prima Autorizzazione	AMSI 09	€ 35.500,00
	Nuova autorizzazione	AMSI 10	€ 9.000,00
	Impegno preliminare ⁴	AMSI 11	€ 5.500,00
	Autorizzazione in conformità al tipo ⁵	AMSI 12	€ 400,00 per singolo veicolo
Autorizzazione prove in linea (APL)		AMSI 13	15% dell'importo previsto per la prima autorizzazione

Veicoli convenzionali

La tariffa relativa ai "veicoli convenzionali" è riferita ai seguenti gruppi di veicoli:

- "treni automotori termici e/o elettrici", sia per trasporto passeggeri che per il monitoraggio e la diagnostica dell'infrastruttura;
- "unità di trazione termiche e/o elettriche";
- "mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie" dotati di cabina di guida (con trazione attiva).

Altri veicoli

La tariffa relativa ad "altri veicoli" è riferita ai seguenti gruppi di veicoli:

⁴ L'Impegno preliminare descritto al capitolo 7.1 delle "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche", è calcolato con un importo pari al 15% della tariffa di prima autorizzazione e viene successivamente eseguito il conguaglio al saldo della richiesta di Prima Autorizzazione.

⁵ La tariffa indicata per l'autorizzazione in conformità a un tipo viene applicata a veicoli derivanti dal tipo, variante o versione.

- "Vetture passeggeri e altre carrozze correlate";
- "mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie" rimorchiati (privi di trazione);
- "carri merci".

F) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO DELLE LOCOMOTIVE DA MANOVRA DI CUI AL DECRETO DELL'AGENZIA N. 1/2015 e ALL'ART. 16 comma 2 DEL DLGS 50/2019

Tipologia (a)	Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente (c)
Prima Autorizzazione	ALM 01	€ 35.500,00
Impegno preliminare ⁶	ALM 02	€ 5.500,00
Nuova autorizzazione ⁷	ALM 03	€ 9.000,00
Autorizzazione in conformità al tipo ⁸	ALM 04	€ 400,00 per singolo veicolo

G) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO DEI VEICOLI STORICI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE SSB DI CUI ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA PROT. N. 5501/2015 DEL 07/07/2015 e ALL'ART. 16 comma 2 DEL DLGS 50/2019

Tipologia (a)	Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente (c)
Autorizzazione di Messa in Servizio ⁹	AVS 01	€ 13.750,00

⁶ L'Impegno preliminare descritto al capitolo 7.1 delle "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche", verrà calcolato con un importo pari al 15% della tariffa di prima autorizzazione e verrà successivamente eseguito il conguaglio al saldo della richiesta di Prima Autorizzazione.

⁷ Autorizzazione dopo rinnovi, ristrutturazioni, ed altre modifiche di un veicolo e/o di un tipo di veicolo già autorizzato che richieda il rilascio di una variante. La tariffa verrà calcolata pari a un quarto (1/4) dei diritti dovuti per il rilascio dell'AMIS di Prima Autorizzazione.

⁸ La tariffa indicata per l'autorizzazione in conformità a un tipo viene applicata alle locomotive da manovra derivanti dal tipo, variante o versione.

⁹ La tariffa indicata per l'autorizzazione di messa in servizio è equivalente a 1/4 dei diritti dovuti per il rilascio di una "prima autorizzazione" - Codice AVCC 01 - di cui all'allegato II del Decreto direttoriale dell'Agenzia prot. 0009102 del 15/06/2020.

Autorizzazione in conformità al tipo ¹⁰	AVS 02	€ 400,00 per singolo veicolo
--	--------	-------------------------------------

H) RICONOSCIMENTO DEGLI ISTRUTTORI E DEGLI ESAMINATORI RICONOSCIUTI DI CUI AL DECRETO DELL'AGENZIA 14/2009 DEL 10/12/2009, DELLA DECISIONE 2011/765/UE DEL 22 NOVEMBRE 2011 e DEL DLGS 30 dicembre 2010, n. 247 e ALL'ART. 12 comma 1 DEL DLGS 50/2019

Tipologia (a)	Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente (c)
Rinnovo riconoscimento o nuovo riconoscimento senza effettuazione della prova d'esame	RIE 01	€ 100,00 per candidato
Nuovo riconoscimento con l'effettuazione della prova d'esame	RIE 02	€ 1.000,00 per candidato

¹⁰ La tariffa indicata per l'autorizzazione in conformità a un tipo è equivalente all'1% della tariffa "nuova autorizzazione" – Codice AVCC 04 - di cui all'allegato II del Decreto direttoriale dell'Agenzia prot. 0009102 del 15/06/2020.